



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI**

Il Municipio di Lamone richiamati gli articoli 107 e 192 della LOC, l'art.44 RALOC e gli articoli 62, 63, 64 e 65 del Regolamento Comunale, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare e regolare i rumori molesti e inutili.

**Art. 1 Divieto di rumori molesti ed inutili**

Sono vietati i rumori che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile sulle pubbliche vie e piazze, come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

**Art. 2 Quietè pubblica –REGOLE GENERALI**

<sup>1</sup> Fra le 23.00 e le 07.30 è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili.

<sup>2</sup> Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19.00 e le 07.30 e tra le 12.00 e le 13.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

<sup>3</sup> Al sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 09.00, fra le 12.00 e le 13.00 e dopo le 19.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

<sup>4</sup> Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari del capoverso 2, l'inizio dei lavori all'aperto in settori dell'edilizia, del giardinaggio, della pavimentazione stradale e dei servizi pubblici comunali è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.

**Art. 3 Domenica e giorni festivi**

Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.

**Art. 4 Attività legate all'agricoltura**

Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, solo in casi particolari e motivati e previa tempestiva richiesta.

**Art. 5 Artigianato e industria**

Per i lavori e l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere, fanno stato le seguenti norme:

- a) tutti i miglioramenti ed accorgimenti che la tecnica offre devono essere adottati. Se gli stessi non sono possibili o non possono essere pretesi, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo. Ad esempio l'esecuzione di lavori di lunga durata deve essere suddivisa a tappe – naturalmente negli orari permessi – o se possibile effettuata in un luogo in cui arrecherebbe meno disagio;
- b) i lavori rumorosi devono essere eseguiti in locali in cui siano chiuse porte e finestre;
- c) è ammesso unicamente l'impiego di seghe a nastro.

## **Art. 6 Lavori edili e di giardinaggio**

Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni della Legge edilizia, le seguenti norme:

- a) ove possibile, le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente. Nei quartieri abitati, nel nucleo del paese, in prossimità della chiesa, cimitero, scuole e istituti, un altro genere di propulsione può essere usato solo con il permesso della polizia, accordato di volta in volta se il bisogno è sufficientemente comprovato;
- b) i motori a scoppio sono eventualmente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari vanno costantemente lubrificati in modo che il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine potrà essere autorizzato, mediante richiesta scritta e motivata, dietro osservanza di tutte le prescrizioni in materia;
- f) il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere, sono responsabili del cantiere o dei posti di lavoro per tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti per rumori. In caso d'inosservanza, il Municipio, tramite la polizia comunale, può ordinare la sospensione dei lavori sino all'adozione dei necessari provvedimenti.

Le macchine agricole e da giardinaggio (tagliaerba, rulli a motore, in genere macchine a benzina o miscela ecc.), sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

## **Art. 5 Sirene apparecchi segnalatori e simili**

È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili, quando possono essere uditi fuori delle infrastrutture ai quali sono destinati.

## **Art. 6 Apparecchi di riproduzione del suono**

Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali ecc., possono essere usati soltanto all'interno con l'intensità sonora moderata. In nessun caso possono essere adoperati sui terrazzi o all'aperto, se ciò arreca molestia ai vicini. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo da non essere percepiti da terzi.

## **Art. 7 Piccoli concerti vocali o strumentali**

Permessi per tenere concerti negli esercizi pubblici o all'aperto sono concessi dal Municipio previa domanda scritta.

## **Art. 8 Canti e schiamazzi**

Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi i canti o le discussioni ad alta voce sulla pubblica via. È riservata l'applicazione della Legge sull'ordine pubblico che reprime gli schiamazzi notturni.

## **Art. 9 Pubblicità sonora**

Su tutto il comprensorio del Comune è vietato qualsiasi genere di pubblicità sonora. Il Municipio potrà eccezionalmente concedere deroghe in occasione di speciali manifestazioni.

#### **Art. 10 Animali**

I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non rechino disturbo a terzi.

#### **Art. 11 Fuochi d'artificio petardi ecc.**

L'accensione di fuochi d'artificio ed il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, castagnette ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Il Municipio, in conformità ad una richiesta scritta, potrà derogare a tale divieto in occasione di spettacoli pirotecnici, ove siano ossequiate tutte le necessarie misure di sicurezza.

#### **Art. 12 Giochi all'aperto**

I giochi rumorosi all'aperto devono cessare alle ore 23.00.

#### **Art. 13 Veicoli a motore**

L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e inutilmente riscaldare e far girare il motore di veicoli fermi;
- b) far girare inutilmente a regime elevato il motore;
- c) accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza;
- d) effettuare giri inutili nell'interno delle località;
- e) caricare e scaricare veicoli senza precauzione e di trasportare bidoni e analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- f) sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e simili;
- g) disturbare con radio o altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati nel veicolo.

È riservata l'applicazione delle norme della Legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori prodotti dai veicoli.

#### **Art. 14 Sanzioni**

1. Le violazioni della presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa fino a fr. 10'000.-.
2. Alla procedura sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

#### **Art. 15 Provvedimenti**

Il Municipio, tramite la polizia intercomunale, provvede d'ufficio o in conformità ad una denuncia a far rispettare le presenti regole.

Esso è autorizzato ad effettuare i necessari controlli.

È riservata l'applicazione dell'art. 292 CPS che prevede la multa per i casi di inosservanza di decisioni prese dall'Autorità o da un funzionario competente.

#### **Art. 16 Effetto dell'Ordinanza**

La presente Ordinanza abroga quella del 30 aprile 2020 nr. 01/2020.

**Art. 17 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

**Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione. L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 21 agosto 2023 al 19 settembre 2023 (i termini di pubblicazione non decorrono durante le ferie giudiziarie art. 16 LPAm).**

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco

Il Segretario

Marco Balerna

Mario Cremona

